

dossier

7 luglio 2021

Misure urgenti in materia di
assegno temporaneo per figli
minori e di trattamenti di
integrazione salariale

*Con gli emendamenti approvati
dall'11^a Commissione*

D.L. 79/2021 - A.S. n. 2267



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 397/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento affari sociali

Tel. 066760-3266 st_affarisociali@camera.it -  @CD_sociale

Dipartimento lavoro

Tel. 066760-4884 st_lavoro@camera.it -  @CD_lavoro

Progetti di legge n. 449/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articoli da 1 a 4 (<i>Assegno temporaneo per i figli minori</i>)	7
Articolo 5 (<i>Disposizioni transitorie di incremento della misura dell'assegno per il nucleo familiare</i>)	16
Articolo 6 (<i>Incremento per il 2021 del finanziamento dei centri di assistenza fiscale</i>)	17
Articolo 7 (<i>Disposizioni finanziarie in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19</i>)	18
Articolo 8 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	20
Articolo 9 (<i>Entrata in vigore</i>)	21

SCHEDE DI LETTURA

Articoli da 1 a 4
(Assegno temporaneo per i figli minori)

Gli **articoli da 1 a 4** recano **una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.** Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti di cui all'**articolo 1, comma 1**, e alla relativa **tabella** (di cui all'**allegato 1**); l'importo dell'assegno, con riferimento **a ciascun figlio minore**, è determinato in base ai criteri di cui all'**articolo 2, commi 1 e 2**, e alla suddetta **tabella allegata** - i quali fanno riferimento al livello di ISEE¹ ed al numero di figli minorenni - e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza², anche in base ai criteri di cui ai **commi 3 e 4 dell'articolo 4**; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (**articolo 3, comma 3**). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del **comma 3 dell'articolo 2**, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai **commi 1 e 2 dell'articolo 3**; l'**emendamento 3.1 (testo 2)**, approvato **in sede referente, propone** di prevedere che la disciplina di cui al **comma 2** si applichi solo fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al **comma 2-bis, comma** di cui il medesimo **emendamento propone** l'inserimento. Il citato **comma 3 dell'articolo 4** prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del **comma 1 dell'articolo 4**. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal **comma 2 dell'articolo 4**.

Come detto, l'assegno temporaneo in esame è disposto in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.

Si ricorda che quest'ultimo è riconosciuto - in presenza di determinate condizioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di figli

¹ Riguardo all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), nonché alla nozione di nucleo familiare ai fini dell'ISEE, cfr. il regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#), nonché l'articolo 2-*sexies* del [D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89](#), e l'articolo 10, comma 4, del [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#), e successive modificazioni. Si ricorda che, nell'ISEE, la situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, del loro patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo medesimo (numero dei componenti e loro caratteristiche).

² Di cui al capo I del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e successive modificazioni.

minorenni, a condizioni di inabilità e con importi variabili - in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS³, dei titolari di alcuni trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative⁴. Riguardo ad un quadro relativo agli assegni per il nucleo familiare - che possono essere riconosciuti con riferimento ai figli e (anche in via esclusiva o solo in via congiunta con i figli, a seconda delle fattispecie) con riferimento al coniuge, o anche ad altri familiari (nipoti, fratelli, sorelle) in situazioni particolari, ovvero anche (in caso di inabilità) a nuclei monoparentali -, si rinvia alla [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#)⁵.

La misura transitoria di cui agli **articoli da 1 a 4** in esame è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla [L. 1° aprile 2021, n. 46](#) - attuazione a cui fa riferimento anche il suddetto **articolo 4, comma 1** (nonché il successivo **articolo 6** del presente decreto) -. L'**emendamento 1.1 (testo 2)**, approvato **in sede referente, propone** di esplicitare il carattere transitorio dell'assegno di cui agli **articoli da 1 a 4**.

Si ricorda che la suddetta L. n. 46 reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, della L. n. 46, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1, della L. n. 46⁶; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della stessa delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della L. n. 46).

I principi e criteri direttivi per la definizione - in sede di esercizio della delega - della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e

³ Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#)) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

⁴ Riguardo ad una ricognizione puntuale delle categorie di soggetti aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare, cfr. la [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#). Riguardo alla compatibilità dell'assegno temporaneo in esame con altre categorie di assegni familiari (diverse dal suddetto assegno per il nucleo familiare), cfr. la parte della scheda relativa all'**articolo 4, comma 1**, del **presente decreto**.

⁵ Riguardo alla disciplina generale dell'assegno per il nucleo familiare, cfr. l'articolo 2 del [D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153](#), e successive modificazioni.

Riguardo all'applicazione del suddetto principio di incompatibilità dell'assegno per il nucleo familiare con l'assegno temporaneo in oggetto, cfr. anche, per alcune ipotesi particolari, la medesima [circolare dell'INPS n. 92 del 2021](#).

⁶ Riguardo a tali misure, cfr. la parte della scheda relativa all'**articolo 4, comma 1**, del **presente decreto**.

dall'articolo 2 della L. n. 46 (rispettivamente, principi e criteri direttivi generali e specifici). Fermo restando il principio (posto dal comma 2 dell'articolo 3 in conformità con la disciplina generale in materia di decreti legislativi) che le norme onerose possono essere adottate, in sede di esercizio della delega, solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle misure legislative che determinino le occorrenti risorse finanziarie, il suddetto criterio di gradualità è posto in particolare per le fattispecie di assegnazione del beneficio contemplate dai principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

I termini temporali e le procedure per l'esercizio della delega (nonché per l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi) sono definiti dal comma 1 dell'articolo 1 e dall'articolo 5 della L. n. 46; il termine per l'esercizio della delega - salvo il meccanismo di scorrimento dei termini - è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore (21 aprile 2021) della legge in oggetto.

Per un esame analitico del contenuto della L. n. 46, si rinvia al dossier del Servizio Studi del Senato [n. 295/1](#) del marzo 2021 (dossier relativo formalmente al testo dell'A.S. n. 1892, che il Senato ha approvato senza modifiche e in via definitiva).

Ferma restando la condizione summenzionata, costituita dalla circostanza che il nucleo familiare non rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, l'assegno temporaneo di cui agli **articoli da 1 a 4** in esame è riconosciuto qualora il richiedente posseda tutti i seguenti requisiti (di cui all'**articolo 1, con riferimento al quale l'emendamento 1.100**, approvato in **sede referente, propone** alcune modifiche formali), e limitatamente al periodo in cui essi sussistano:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale⁷. *Si consideri l'opportunità di valutare se le norme europee contemplino il riferimento anche ad altre ipotesi di permesso di soggiorno, come quelli per motivi familiari.*

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera *e*), e paragrafo 2, lettera *b*), della [direttiva 2011/98/UE](#)⁸ prevede alcune equiparazioni dei soggetti non cittadini di Paesi dell'Unione europea, con riferimento alle prestazioni di sicurezza sociale stabilite nello Stato membro ed inquadrabili come prestazioni familiari oppure relative a malattia, maternità e paternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, morte, invalidità, pensione di vecchiaia e ai superstiti, disoccupazione, prepensionamento. Le norme europee richiedono, ai fini delle suddette prestazioni, l'equiparazione qualora i soggetti abbiano titolo per lavorare nello Stato membro e svolgano o abbiano svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi (e siano registrati come disoccupati qualora non stiano svolgendo attività lavorativa); la disciplina dello Stato membro può derogare a tale principio, limitatamente ai sussidi familiari, escludendo dall'equiparazione i soggetti autorizzati a lavorare nel territorio

⁷ Riguardo ad alcune ipotesi specifiche, cfr. la [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#).

⁸ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

per un periodo non superiore a sei mesi, quelli ammessi a scopo di studio e quelli a cui sia consentito lavorare in forza di un visto.

Si valuti l'opportunità di riformulare la locuzione "cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea", al fine di comprendere esplicitamente anche gli apolidi;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia (la norma è intesa ad escludere dal beneficio i rari casi in cui un soggetto, pur essendo residente o domiciliato in Italia, sia esente, per i suoi redditi di lavoro, dalla suddetta imposta);
- essere residente e domiciliato in Italia e avere i figli minorenni di età a carico; la [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#) specifica che il beneficio è disposto anche con riferimento ai minori (a carico) adottati o in affido preadottivo⁹. *Si valuti l'opportunità di chiarire se il beneficio spetti anche nel caso in cui solo alcuni dei figli minorenni del richiedente siano a carico.* La suddetta circolare n. 93 ritiene che si abbia diritto all'assegno solo nel caso di convivenza del genitore con il minore (ferme restando le ipotesi di suddivisione dell'assegno tra i genitori di cui al successivo **articolo 3, comma 2**). Tale condizione non è esplicitamente posta dal testo del **presente decreto**. *Si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili);

- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- far parte di un nucleo familiare che abbia un ISEE¹⁰, in corso di validità; quest'ultimo deve in ogni caso rientrare nel limite massimo - pari a 50.000,00 euro - di cui all'**allegato 1**.

Più in particolare, in base all'**allegato 1** - a cui fa rinvio, per la determinazione della misura dell'assegno, l'**articolo 2, comma 1** -, l'importo mensile, spettante **con riferimento a ciascun figlio minore e a carico**, varia sia in relazione alla fascia di importo dell'ISEE sia in relazione alla circostanza che del nucleo faccia parte un numero di figli minori inferiore a 3 oppure pari o superiore a 3; inoltre, in base al **comma 2** del medesimo **articolo 2**, l'importo mensile è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità; a quest'ultimo riguardo, l'**emendamento 2.8 (testo 2)**, approvato **in sede referente**, propone di specificare che si fa riferimento alla nozione di disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente; il riferimento appare implicitamente posto alla disciplina sui portatori di handicap, di cui alla [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#). *Si valuti*

⁹ Riguardo ad altre ipotesi specifiche, cfr. la medesima circolare n. 93.

¹⁰ Riguardo all'ISEE, cfr. *supra*, in nota.

l'opportunità di specificare se anche tale incremento operi soltanto a condizione che il figlio (con disabilità) sia a carico. Nel caso in cui il nucleo familiare sia percettore del Reddito di cittadinanza, l'importo dell'assegno (che è erogato ad integrazione del medesimo Reddito di cittadinanza) è determinato anche in base ai criteri di cui al successivo **articolo 4, commi 3 e 4**.

Come già detto, la [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#) specifica che l'assegno temporaneo in esame è disposto anche con riferimento ai minori (a carico) adottati o in affido preadottivo.

In base al **comma 3 dell'articolo 2**, l'assegno temporaneo in oggetto - ivi compreso quello corrisposto (ai sensi dell'**articolo 4, comma 3**) ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza - è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, anche in via prospettica, e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. La norma in oggetto non prevede esplicitamente che l'INPS non riconosca ulteriori trattamenti qualora riscontri, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite; *si valuti l'opportunità di un chiarimento.* Lo stesso **comma 3** rinvia per la copertura dell'onere finanziario in oggetto al successivo **articolo 8**.

Si ricorda inoltre che l'**emendamento 2.100**, approvato **in sede referente, propone** una modifica formale nell'**articolo 2, comma 1**.

In base all'**articolo 3, comma 1**, la domanda per l'assegno temporaneo in esame (ferma restando l'ipotesi di erogazione di ufficio, di cui al successivo **articolo 4, comma 3**) è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero agli istituti di patronato e di assistenza sociale¹¹, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021 (cfr., a quest'ultimo riguardo, la [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#), che ha tra l'altro posto il termine finale del 31 dicembre 2021 per la presentazione delle domande). L'assegno - nell'ambito del periodo temporale massimo di applicazione, costituito, come detto, dal secondo semestre 2021 - decorre dal mese di presentazione della domanda, con il diritto, tuttavia, alle mensilità arretrate per le domande presentate entro il 30 settembre 2021. L'**emendamento 3.100**, approvato **in sede referente, propone** modifiche formali nell'**articolo 3, comma 1**.

Il successivo **comma 2** definisce le modalità di erogazione dell'assegno. Tuttavia, l'**emendamento 3.1 (testo 2)**, approvato **in sede referente, propone** di prevedere che la disciplina di cui al **comma 2** si applichi solo fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al **comma 2-bis, comma** di cui il medesimo **emendamento propone** l'inserimento. Più in particolare, il **comma 2** prevede che l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente, bancario o postale, del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato¹² - ferma restando la

¹¹ Istituti di cui alla [L. 30 marzo 2001, n. 152](#).

¹² Tale modalità consiste nell'erogazione dell'importo presso uffici postali o presso banche, con la riscossione da parte dell'interessato presso la medesima sede o presso un'altra sede. Riguardo

fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell'**articolo 4, comma 3** -. Nel caso di affidamento condiviso (del minore in relazione al quale sia corrisposto l'assegno), la metà dell'importo può essere accreditato sul conto corrente, bancario o postale, dell'altro genitore. Per quest'ultima fattispecie non si fa riferimento all'ipotesi alternativa di erogazione mediante bonifico domiciliato; *si valuti l'opportunità di un chiarimento*. La [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#) chiarisce che, in caso di affidamento condiviso, la suddivisione dell'assegno viene operata di ufficio dall'INPS, a meno che la domanda della prestazione non rechi anche l'indicazione del pagamento per intero in favore del genitore convivente con il minore (indicazione che deve essere validata dall'altro genitore).

Il **comma 2-bis** - di cui, come detto, l'**emendamento 3.1 (testo 2)**, approvato in sede referente, propone l'inserimento - prevede che - ferma restando la decorrenza summenzionata delle modalità in oggetto -: l'assegno sia corrisposto dall'INPS e sia ripartito in pari misura tra i genitori, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente; in assenza dei genitori, l'assegno sia corrisposto a chi eserciti la responsabilità genitoriale¹³; l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito su conto corrente (bancario o postale) ovvero mediante bonifico domiciliato (ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell'**articolo 4, comma 3**); in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario ovvero, nel caso di affidamento condiviso, l'assegno sia ripartito in pari misura tra i genitori, fatto salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi.

Il successivo **comma 3** specifica che l'assegno in esame non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche¹⁴.

Il **comma 1 dell'articolo 4** - oltre a rinviare alle norme di cui ai **commi 3 e 4** dello stesso **articolo 4** per la disciplina della corresponsione dell'assegno temporaneo in esame ad integrazione del Reddito di cittadinanza - specifica che l'assegno temporaneo è compatibile con eventuali altre prestazioni, in favore dei figli a carico, erogate dalle regioni o province autonome e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla citata L. n. 46 del 2021, con le misure - ad eccezione del summenzionato istituto dell'assegno per il nucleo familiare¹⁵ - indicate nell'articolo 3, comma 1, di

all'assegno in esame, la citata [circolare dell'INPS n. 93 del 2021](#) fa riferimento esclusivamente a bonifici domiciliati presso sportelli postali.

¹³ Come già detto, la [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#) specifica che l'assegno temporaneo in esame è disposto anche con riferimento ai minori (a carico) adottati o in affido preadottivo. Riguardo inoltre ad ipotesi specifiche in cui l'assegno spetti a soggetti diversi dai genitori del minore, cfr. la medesima circolare n. 93.

¹⁴ Si ricorda che lo stesso principio di esclusione vige anche per il summenzionato istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ai sensi del comma 11 del citato articolo 2 del D.L. n. 69 del 1988).

¹⁵ Come già detto, riguardo all'applicazione del principio di incompatibilità dell'assegno per il nucleo familiare con l'assegno temporaneo in oggetto, alcune ipotesi particolari sono oggetto della [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#).

quest'ultima legge (riguardo a tali misure, cfr. *infra*); la [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#) specifica che l'assegno temporaneo è compatibile anche con gli assegni familiari relativi a: "i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi".

Come detto, la disciplina di delega di cui alla L. n. 46 del 2021 reca il principio del graduale superamento o soppressione delle misure individuate nell'articolo 3, comma 1, della stessa legge, ai fini del finanziamento del nuovo istituto dell'assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico.

Si ricorda che le misure indicate nel suddetto articolo 3, comma 1, sono - oltre all'istituto dell'assegno per il nucleo familiare¹⁶ -:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Si ricorda che nel 2021 la misura massima di tale assegno è pari a 145,14 euro mensili (per tredici mensilità); il beneficio è riconosciuto nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare - in cui siano presenti, come detto, almeno tre figli minori - non sia superiore ad una determinata soglia (quest'ultima, per i nuclei con cinque componenti, è pari a 8.788,99 euro nel 2021);
- l'assegno di natalità. Tale beneficio (cosiddetto *bonus bebè*), nella normativa vigente, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2021. In particolare, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021, l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e l'importo varia a seconda del valore dell'ISEE del nucleo e del numero di figli.
Più in dettaglio, sempre con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021, l'importo complessivo dell'assegno in esame (importo che viene poi suddiviso in quote mensili costanti) è pari a: *a*) 1.920 euro qualora il valore dell'ISEE non superi i 7.000 euro annui; *b*) 1.440 euro qualora il valore dell'ISEE sia superiore alla suddetta soglia e non superiore a 40.000 euro; *c*) 960 euro qualora il valore dell'ISEE sia superiore a 40.000 euro; *d*) in caso di figlio successivo al primo, l'importo dell'assegno di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è aumentato del 20 per cento;
- il premio alla nascita o all'adozione. Il beneficio consiste in un assegno in unica soluzione, pari a 800 euro, spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione;
- il Fondo di sostegno alla natalità, fondo rotativo inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari¹⁷;
- le detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico¹⁸. Si ricorda che il diritto e la misura delle detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico dipendono dal reddito dei genitori, dal numero dei figli, dall'età e dalle eventuali condizioni di *handicap* di questi ultimi.

Per un quadro di tali detrazioni, si rinvia alla seguente url <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/la-detrazione-per-i-figli-a-carico>.

¹⁶ Riguardo a tale istituto, cfr. *supra*.

¹⁷ Riguardo alla disciplina attuativa del suddetto Fondo, cfr. il [D.M. 8 giugno 2017](#).

¹⁸ Riguardo alla nozione di figli a carico, cfr. *supra*.

Il **comma 2** del presente **articolo 4** prevede che, in caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo in esame, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE - sia presentata entro due mesi dalla data della variazione e che l'assegno decada d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione suddetta; contestualmente a quest'ultima - o successivamente, come specifica la [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#) -, può essere comunque presentata una nuova domanda di assegno temporaneo. In base alla formulazione della norma, la decorrenza dell'effetto di decadenza varierebbe a seconda della scelta della data di presentazione della DSU, nell'ambito del termine suddetto di due mesi; *si consideri l'opportunità di valutare la congruità di tale previsione.*

I **commi 3 e 4** disciplinano il calcolo e l'erogazione dell'assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Il beneficio temporaneo in oggetto è corrisposto - nell'ambito del summenzionato limite massimo complessivo di spesa, di cui all'**articolo 2, comma 3** - di ufficio dall'INPS, ad integrazione del Reddito di cittadinanza e con le medesime modalità di erogazione di quest'ultimo. L'importo complessivo del Reddito suddetto e del beneficio temporaneo è determinato sottraendo dall'importo ipotetico complessivo - costituito dalla somma del Reddito di cittadinanza già spettante e dalla misura dell'assegno temporaneo, calcolata in base ai criteri di cui all'**articolo 2, commi 1 e 2**, e alla **tabella allegata** - la quota del Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare - quota calcolata in base alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#) -.

Si ricorda che tale scala è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

Il **comma 4** del presente **articolo 4** specifica che l'assegno temporaneo in esame è escluso dalla nozione di reddito familiare assunta a base del calcolo dell'importo del Reddito di cittadinanza.

Si ricorda che il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito¹⁹ da un'integrazione del reddito familiare (come definito dal citato articolo 2 del D.L. n. 4 del 2019), fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro - moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, secondo la suddetta scala di equivalenza -, a cui si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 3 del citato D.L. n. 4 del 2019.

un massimo di 3.360 euro annui. Nel caso della Pensione di cittadinanza²⁰, la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro (quindi, la somma massima delle due componenti è anche in tal caso pari a 9.360 euro). Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

In ogni caso, in deroga ai valori massimi suddetti, il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Il beneficio economico in oggetto è esente da IRPEF ed è corrisposto a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta, secondo un valore mensile pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Si ricorda che per il Reddito di cittadinanza sono previsti determinati requisiti o cause ostative, relativi, tra l'altro, alla residenza e al soggiorno, al reddito, al patrimonio e al godimento di beni durevoli, e che al medesimo sono connessi alcuni obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi).

Si ricorda inoltre che l'**emendamento 4.100**, approvato **in sede referente**, **propone** modifiche formali nel presente **articolo 4**.

²⁰ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 4 del 2019, nei casi in cui il nucleo familiare sia costituito da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, in via esclusiva ovvero con altri membri conviventi in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini dell'ISEE), il trattamento in oggetto assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (con l'applicazione delle medesime norme relative al Reddito di cittadinanza, ove non diversamente disposto).

Articolo 5

(Disposizioni transitorie di incremento della misura dell'assegno per il nucleo familiare)

L'**articolo 5** dispone, in via transitoria, **per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare**. L'incremento concerne i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro **per ciascun figlio** e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro **per ciascun figlio**. In base alla [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#), il suddetto incremento trova applicazione anche per i nuclei familiari orfanili.

L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

L'onere finanziario derivante dagli incrementi in esame è valutato pari a 1.390 milioni di euro, per il 2021, da parte del presente **articolo 5**, il quale rinvia, per la relativa copertura, al successivo **articolo 8**.

Si ricorda che l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto - in presenza di determinate condizioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di figli minorenni, a condizioni di inabilità e con importi variabili - in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS²¹, dei titolari di alcuni trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative²². Riguardo ad un quadro relativo agli assegni per il nucleo familiare - che possono essere riconosciuti con riferimento ai figli e (anche in via esclusiva o solo in via congiunta con i figli, a seconda delle fattispecie) con riferimento al coniuge, o anche ad altri familiari (nipoti, fratelli, sorelle) in situazioni particolari, ovvero anche (in caso di inabilità) a nuclei monoparentali -, si rinvia alla citata [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#)²³.

Si ricorda inoltre che l'**emendamento 5.1 (testo 2)**, approvato **in sede referente, propone** di esplicitare il carattere transitorio della misura di cui al presente **articolo 5** e che l'**emendamento 5.100**, approvato **in sede referente, propone** modifiche formali nel **comma 2** del medesimo **articolo**.

²¹ Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#)) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

²² Riguardo ad una ricognizione puntuale delle categorie di soggetti aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare, cfr. la [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#).

²³ Riguardo alla disciplina generale dell'assegno per il nucleo familiare, cfr. l'articolo 2 del [D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153](#), e successive modificazioni.

Articolo 6

(Incremento per il 2021 del finanziamento dei centri di assistenza fiscale)

L'**articolo 6** dispone, per il 2021, **un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf).**

L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) - dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE - che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo di cui ai precedenti **articoli da 1 a 4** nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico²⁴.

Si ricorda che la presentazione tramite un centro di assistenza fiscale costituisce una delle modalità di presentazione della DSU²⁵.

Più in particolare, l'incremento in oggetto si somma, per il 2021, allo stanziamento annuo permanente - pari a 35 milioni di euro - previsto²⁶, per il finanziamento delle convenzioni suddette, con riferimento a tale modalità di presentazione della DSU nonché per la modalità di presentazione tramite i medesimi caf delle domande di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza.

Il presente **articolo 6**, per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al suddetto incremento di 30 milioni, fa rinvio al successivo **articolo 8**.

²⁴ A quest'ultimo riguardo, la norma fa riferimento all'attuazione della disciplina di delega di cui alla [L. 1° aprile 2021, n. 46](#). Riguardo a tale disciplina, cfr. la scheda relativa agli **articoli da 1 a 4** del presente decreto.

²⁵ Cfr. l'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#).

²⁶ Ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Articolo 7
***(Disposizioni finanziarie in materia di trattamenti di integrazione
salariale con causale COVID-19)***

L'**articolo 7** reca alcune norme in materia di finanziamento - nonché di relativo monitoraggio finanziario - dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. La novella di cui al **comma 1**²⁷ dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che consentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni, mediante decreto ministeriale²⁸ e nell'ipotesi che si rendessero disponibili determinate risorse (già stanziata in materia sempre con riferimento finanziario all'anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020). Il **comma 2**, sulla base delle esigenze risultanti dal monitoraggio compiuto dall'INPS, riduce, nella misura di 300 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa in oggetto relativo ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ed incrementa nella medesima misura (per il 2021) il limite per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (sempre con causale COVID-19). Il **comma 3** reca una norma specifica per il monitoraggio finanziario dell'INPS (relativo all'eventuale raggiungimento dei limiti in oggetto).

La quota di risorse oggetto della novella di cui al **comma 1** - quota pari, come detto, a 707,4 milioni di euro per il 2021 - viene trasferita all'INPS; quest'ultimo, qualora il monitoraggio dei trattamenti in oggetto (con causale COVID-19) relativi al 2021 prospetti il superamento del limite di spesa previsto per la relativa tipologia di trattamento, può, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzare le risorse suddette ai fini dell'integrazione degli specifici limiti medesimi. Questi ultimi sono in ogni caso rimodulati dal successivo **comma 2**, il quale, come detto, sulla base delle esigenze risultanti dal monitoraggio compiuto dall'INPS, riduce, nella misura di 300 milioni di euro per il 2021, il limite relativo ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ed incrementa, nella medesima misura (sempre per il 2021), il limite per i trattamenti di integrazione salariale in deroga. Si ricorda che una possibilità di rimodulazione compensativa tra i limiti in oggetto (per il 2021) potrebbe essere effettuata²⁹ anche con decreto ministeriale³⁰, sulla base di

²⁷ La novella concerne l'articolo 8, comma 13, del [D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69](#).

²⁸ Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

²⁹ Ai sensi del citato articolo 8, comma 13, del D.L. n. 41 del 2021.

economie di spesa che emergano in sede di monitoraggio finanziario, ovvero (in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 13 e 14, del [D.L. 30 giugno 2021, n. 99, in fase di conversione alle Camere](#)) potrebbe essere effettuata da parte dell'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Complessivamente, in base alle norme già vigenti³¹ e alle disposizioni di cui ai suddetti **commi 1 e 2**:

- i limiti in oggetto per il 2021 (per i trattamenti con causale COVID-19 inerenti a settimane collocate nel 2021) sono pari (considerando anche la rimodulazione di cui al suddetto **comma 2**) a 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di integrazione salariale, 2.590,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, 357,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA;
- ciascuno di tali limiti può essere incrementato dall'INPS a valere sulle risorse (pari a 707,4 milioni) di cui al suddetto **comma 1**.

Il **comma 3** pone una norma specifica per il monitoraggio finanziario dell'INPS, relativo all'eventuale raggiungimento dei limiti di spesa summenzionati³². Si prevede che il monitoraggio si basi sul rapporto - rilevato al 31 maggio 2021 - tra le ore di integrazione salariale effettivamente fruite per settimane collocate nel 2020 (con causale COVID-19) rispetto al totale delle ore autorizzate per il medesimo anno 2020.

In relazione agli stanziamenti in oggetto e alle modifiche poste dal presente **articolo 7**, il [messaggio dell'INPS n. 2310 del 16 giugno 2021](#) indica anche il limite di importo complessivo dei trattamenti che possono essere autorizzati per ciascuno dei tre gruppi suddetti di prestazioni (tali limiti sono relativi all'autorizzazione dei trattamenti e vengono distinti dai limiti di spesa, i quali, riguardando l'effettiva fruizione del trattamento, sono, come accennato, di importo inferiore).

Si ricorda che l'**emendamento 7.100**, approvato **in sede referente**, propone modifiche formali nel presente **articolo 7**.

Si rileva che il titolo del presente decreto-legge n. 79 non fa riferimento alla materia dei trattamenti di integrazione salariale.

³⁰ Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

³¹ Ai sensi del citato articolo 8, comma 13, del D.L. n. 41 del 2021.

³² Si ricorda che, qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), e successive modificazioni, e del comma 12 del citato articolo 8 del D.L. n. 41 del 2021).

Articolo 8 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 8** provvede alla **copertura finanziaria**: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'**articolo 2, comma 3**, relativo all'assegno temporaneo di cui agli **articoli da 1 a 4**; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'**articolo 5**) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'**articolo 6**, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale.

Ai fini in oggetto, l'**articolo 8** utilizza per intero la dotazione per il 2021 - pari a 3.000 milioni di euro - del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".

Si ricorda che, per gli anni successivi al 2021, il Fondo suddetto ha una dotazione - al netto degli utilizzi e riduzioni disposti da norme vigenti -³³ pari a 633 milioni per il 2022, 1.022 milioni per il 2023, 1.011 milioni per il 2024, 1.000 milioni per il 2025, 989 milioni per il 2026, 977 milioni per il 2027, 965 milioni per il 2028, 953 milioni annui a decorrere dal 2029; tuttavia, a tali risorse occorrerà aggiungere quelle che deriveranno dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per il 2021 ([L. 30 dicembre 2020, n. 178](#)); tale comma ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per il 2022 e di 7.000 milioni annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5.000 milioni annui e non superiore a 6.000 milioni annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

³³ Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riguardo alla dotazione finanziaria del fondo ed alle relative quote già utilizzate, cfr. i commi 339, 340, 341, 343 e 344 dell'articolo 1 della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), ed i commi 7, 362, 363 e 364 della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Articolo 9
(Entrata in vigore)

Ai sensi dell'**articolo 9**, il presente decreto n. 79 è entrato in vigore il 9 giugno 2021 (giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale*).

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.